

2023
N. CAPOTRAN (C)
Lectures & Seminars
Il Film e il Dialogo del Divano Proficchio
(Alberto Ugurov)
VEF

DEL 7 GENNAIO 2023



L'anno 2023 (duemila ventitré), il giorno 7 (sette) del mese di gennaio, alle ore 17.30, presso la sede legale di Piazzetta Bracco n. 20, in Matera (75100), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione "L'UMANA DIMORA BASILICATA – Organizzazione di Volontariato", dopo che l'assemblea in prima convocazione, in data 2 gennaio 2023, alle ore 17.00 è andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) – richieste dell'Ufficio regionale del Runtis – Basilicata;
2. varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente dell'Associazione Sig. Dott. Nunzio Lionetti (C. F. LNTNN258S13F052Q), il quale, verificata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, procede alla verifica del numero degli associati interventi.

Si verifica, in specie, la presenza del numero complessivo di 52 (cinquantadue) associati, con numero di deleghe pari a 0 (zero), e pertanto si certifica l'intervento di 52 (cinquantadue) associati, su totali numero soci di 58 (cinquantotto).

Numero presenti: 52 (cinquantadue); Numero assenti: 6 (sei)

Pertanto, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il numero degli associati risulta essere sufficiente a deliberare.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, il Vice-Presidente Sig. Geom. Reni Santucci (C.F. SNTRNE59D14Z614N) e il Consigliere Segretario Sig.ra Dott.ssa D'Addurno Maria Antonietta (C.F. DDDMNT67B60G712W).

Il Presidente dichiara valida l'adunanza e l'Assemblea, all'unanimità, nomina a fungere da Segretario verbalizzante la Sig.ra D'Addurno che, presente, accetta.

Si passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

1. Il Presidente dichiara aperta la trattazione concernente: *“modifiche ed integrazioni allo Statuto dell’Associazione per l’adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), – richieste dell’Ufficio regionale del Runts – Basilicata”*.

Tutti gli associati intervenuti si dichiarano informati rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione, rinunciando ad ogni eventuale opposizione.

Neenah Lioneth



Il Presidente espone le ragioni che rendono opportune modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione di volontariato "L'UMANA DIMORA BASILICATA - ODV" e prosegue con l'analisi delle proposte di modifica.

In particolare, nell'ambito del procedimento di trasmigrazione al RUNTS della Associazione, l'Ufficio competente ha rilevato la non adeguatezza alle norme del CTS delle clausole statuarie di cui agli artt. 1, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 19, rendendosi necessario in questa sede procedere con l'approvazione delle modifiche statutarie richieste dal medesimo Ufficio ai fini della iscrizione dell'Ente nella sezione ODV del RUNTS.

Il Presidente comunica, altresì, che in questa sede si coglie l'occasione per introdurre a livello statutario la previsione della convocazione a distanza del Consiglio Direttivo e della Assemblea degli associati, mediante l'utilizzo di sistemi audio/video (integrazioni ulteriori agli artt. 11 e 15), oltre ad ulteriori modifiche statutarie che meglio si adattano alle esigenze organizzative e di funzionamento dell'ente (modifiche agli articoli 13 e 23; eliminazione dell'articolo 32).

Pertanto, si procede con la lettura delle proposte di modifica dello statuto sociale.

L'Assemblea degli associati, Organo competente a deliberare le modifiche statutarie ai sensi degli artt. 12 e 14 dello Statuto vigente, udita l'esposizione del Presidente, procede alla votazione relativa al testo del nuovo statuto dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati, all'unanimità dei voti degli intervenuti, espressi in forma palese

DELIBERA

A) di approvare le modifiche degli articoli 1, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 19, 13,23 e l'eliminazione dell'art. 32 dello Statuto sociale, nonché di approvare e confermare, articolo per articolo e per intero, lo Statuto dell'Associazione "L'UMANA DIMORA BASILICATA - Organizzazione di Volontariato" composto da numero 31 (trentuno) articoli e che si allega al presente verbale (All. 1);

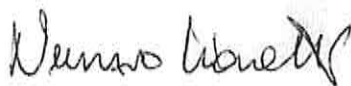
B) di dare mandato al Presidente dell'Associazione per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla registrazione dello Statuto approvato presso le autorità competenti e successive ulteriori comunicazioni all'Ufficio regionale del RUNTS;

C) di confermare che la denominazione dell'Associazione è la seguente "L'UMANA DIMORA BASILICATA - Organizzazione di Volontariato", o anche in forma breve "L'UMANA DIMORA BASILICATA - ODV".

Esaurita la discussione dell'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto parola, la riunione si chiude alle ore 20.00

Numero dei voti favorevoli: 52(cinquatadue); numero voti contrari: 0 (zero) numero astenuti 0 (zero).

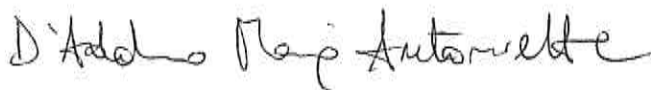
IL PRESIDENTE



(Sig. Dott. Nunzio Lionetti)



IL SEGRETARIO/VERBALIZZANTE



(Sig.ra Dott.ssa D'Adda Maria Antonietta)

STATUTO

Associazione

L'Umana Dimora Basilicata – ODV

Art.1 Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione "L'Umana Dimora Basilicata - organizzazione di volontariato", o anche in forma breve "L'Umana Dimora Basilicata – ODV"

L'associazione è apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede nel comune di Matera.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dall'Assemblea degli associati in seduta ordinaria, comportando il solo obbligo di comunicazione della variazione agli uffici competenti.

Art.2 Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3. Efficacia dello statuto

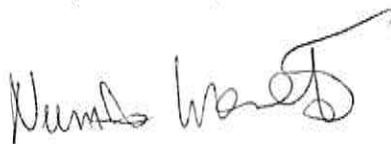
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.5. Finalità e Attività

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ambientale.



L'Associazione nasce su ispirazione de L'Umana Dimora Nazionale per esserne espressione locale nel territorio della Regione Basilicata, ma può anche svolgere le sue azioni a livello nazionale e internazionale, utilizzandone il marchio/logo.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tra le quali:

- attività di valorizzazione, promozione e gestione di luoghi di particolare interesse ambientale e naturalistico, al fine di salvaguardarne l'integrità e l'equilibrio ambientale;
- iniziative di aggregazione sociale tese alla pulizia dei luoghi e alla salvaguardia delle caratteristiche naturali;
- promozione di attività di consulenza e di ricerca su tematiche ambientali di elevato interesse sociale, quali la riduzione degli effetti di impatto legati alle diverse attività umane, l'inquinamento e la realizzazione di un ambiente salubre mediante l'insegnamento pratiche ecosostenibili;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, tra le quali:

- organizzazione di eventi e iniziative che valorizzino itinerari, cammini e luoghi storici particolarmente significativi per la tradizione culturale, sociale e ambientale del territorio;
- promuovere attività di recupero e riqualificazione di edifici e strutture di elevato interesse storico e culturale, attraverso l'organizzazione di attività aggregative e inclusione sociale;
- attività di valorizzazione, promozione e gestione di feste popolari ed eventi di espressione significativa della cultura popolare e delle tradizioni del territorio;
- realizzazione di progetti e attività legate al rapporto "sacro-ambiente" ed ai connessi aspetti antropologici di narrazione e drammatizzazione letteraria, storica, artistica, teatrale;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, tra le quali:

- promozione e organizzazione di visite guidate nei luoghi e siti culturali da valorizzare, proteggere e tutelare;
- organizzazione di escursioni guidate in aree naturalistiche protette, percorsi urbani ed enogastronomici, al fine di diffondere la conoscenza del territorio;
- gestione di strutture e punti informativi dedicati alla promozione del turismo culturale, storico e naturalistico;

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra le quali:

- realizzazione di percorsi, quali laboratori, workshop, seminari e incontri con finalità educativa rivolti a bambini e ragazzi, anche in collaborazione con le scuole, al fine di diffondere la cultura

Nunzio Lionetti

PD



ambientale, con particolare attenzione alle problematiche dell'inquinamento urbano e naturalistico;

- predisposizione e attivazione di progetti educativi realizzati in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative;
- promozione e gestione di centri educativi che facciano della promozione culturale ed ambientale un luogo di integrazione e inclusione sociale per minori, persone svantaggiate socialmente e/o economicamente;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ambientale e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, tra le quali:

- organizzazione e promozione di convegni, festival, concerti, produzioni culturali, mostre artistiche, rassegne, conferenze, dibattiti, seminari e workshop, aventi ad oggetto le diverse tematiche ambientali, finalizzati al coinvolgimento e alla sensibilizzazione della società civile;
- proiezioni di film e documentari;
- gestione di attività ricreative, quali laboratori artistico espressivi, eventi sportivi e musicali che abbiano quale filo conduttore l'ambiente e la storia del territorio;
- ideazione e realizzazione di spettacoli teatrali, opuscoli e materiale informativo cartaceo e digitale, volti alla diffusione delle buone pratiche ambientali;

Le attività della Associazione sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o dei volontari.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art.6. Ammissione

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Nunzio Waret

Roberto S...



L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art.7. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi organi;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) essere informati sull'attività associativa;
- g) esaminare i libri sociali.

Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art.8. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di

Nunzio Loretto

R. Sait



solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per decadenza;
- b) per esclusione;
- c) per recesso;
- d) per decesso o estinzione dell'ente associato;

a) perde la qualità di associato per decadenza, l'associato che, entro il termine previsto dall'Associazione, non ha provveduto al versamento della quota associativa annuale;

b) perde la qualità di associato per esclusione, l'associato che viola le norme statutarie o dei regolamenti, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali ovvero, in presenza di altri gravi motivi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo;

c) perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati.

L'associato sottoposto al procedimento di esclusione deve essere preventivamente informato, per iscritto, degli addebiti avanzati nei suoi confronti, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso alla Assemblea degli associati entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. L'Assemblea, in tal caso, si pronuncia alla prima adunanza utile.

Il provvedimento di esclusione dell'associato è esecutivo sin dal momento dell'avvenuta comunicazione al soggetto interessato e l'eventuale ricorso all'Assemblea non ne sospende gli effetti.

La decadenza dell'associato ha effetto dal giorno successivo al termine ultimo per il versamento della quota associativa annuale, e deve essere comunicata all'associato interessato.

Il recesso dell'associato diviene efficace dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione in forma scritta da parte dell'associato receduto.

Nemfóliová

RS



L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Art.10. Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.11. L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:



Dionisio Liatti

- al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli associati intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- agli associati di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La prima e la seconda convocazione dell'assemblea non possono tenersi nello stesso.

Art.12. **Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.

L'assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
- approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati non ammessi e dagli associati esclusi;
- delibera sulle linee di indirizzo dell'attività e sul programma annuale dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello Statuto sociale;
- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

Nunzio Lionetti

[Signature]



Art.13. Assemblea ordinaria quorum

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.14. Assemblea straordinaria quorum

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art.15. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri che va da tre (3) a sette (7), eletti dall'assemblea, previa determinazione del numero, tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

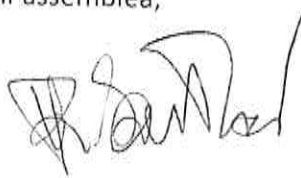
La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione, attua le deliberazioni dell'assemblea;

Dario Lionetti





- individua le attività diverse svolte dalla Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte dall'Associazione nella nota integrativa al bilancio o in calce al rendiconto;
- delibera l'entità della quota associativa annuale e il termine entro cui proceder al versamento;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- elegge il Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dal consiglio direttivo assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, sempre che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, si procederà alla sostituzione mediante l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro i 30 giorni successivi per l'elezione dei membri/del membro mancanti/e.

Il consigliere sostituito o eletto dall'Assemblea resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo originariamente eletti dalla Assemblea degli associati, l'Organo decade.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.

Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decaduto provvede, entro trenta (30) giorni, alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione dell'intero Organo; in caso di impedimento, provvederà il Vice - Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Nunzio Lionetti

[Signature]



Art.16. Il Presidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.17. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18. Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.19. Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;

Nunzio Lionetti

Flavia



b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dall'associato richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro quindici (15) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

Art.20. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.21. I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art.22. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché

Nensio Lionetti



l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comuni e denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.23. Bilancio

Il bilancio d'esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce ed è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.24. Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.25. Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.26. Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.27. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.28. Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art.29. Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Nunzio Liacetti

Renzo Dan



Art.30. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.31. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

N.	166
MOD. 3	
DATA	3/2/2023
15	
15	
15	
15	
15	
15	
TOTALE	

IL CAPO TEAM (*)
Leonardo Fortunato

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Alberto Ligusti)



Nunzio Lionetti

but Santini